

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 marzo 2021

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di marzo dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA. _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **229** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO DA FINANZIARE, PER L'ANNUALITÀ 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 69/1993. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico) che prevede e regola la relativa concessione di contributi e in particolare i seguenti articoli:

“Art. 1

(Generalità)

La Regione, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di associazioni e di enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di manifestazioni a carattere culturale, scientifico ed artistico suscettibili di favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Presentazione delle domande).

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge i soggetti ivi indicati devono presentare ai Servizi Culturali dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione domanda corredata da:

- a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti culturali e scientifici delle iniziative;
- b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle entrate;
- c) dichiarazione attestante se il richiedente esercita o meno attività di impresa.

Art. 3

(Entità dei contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche).

1. I contributi per le manifestazioni culturali e scientifiche sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. In caso di manifestazione di rilevante contenuto culturale e scientifico, da concordare direttamente con l'Assessorato della Pubblica Istruzione, la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse culturale e scientifico delle iniziative proposte decide l'Assessore alla Pubblica Istruzione sentito il parere dei Servizi culturali.

Art. 8

(Istruttoria e concessione dei contributi).

1. I Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione provvedono, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande all'istruttoria ed alla valutazione delle stesse.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

(Liquidazione ed erogazione).

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al 60 per cento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione e la seconda, a saldo, a manifestazione o acquisti avvenuti, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.
2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate”.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 5 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”, che statuisce la riduzione di dieci punti percentuali dell’intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale.

Evidenzia, dato quanto sopra, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un’ottica di trasparenza e imparzialità, di adottare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare, per l’annualità 2021, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 69/1993, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell’allegato al presente provvedimento.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l’articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale “L’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative”.

Propone, quindi, di approvare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare, per l’annualità 2021, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 69/1993, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell’allegato al presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69;
- visto l’articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare un Bando di selezione delle attività e iniziative a carattere culturale e scientifico da finanziare, per l'annualità 2021, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 69/1993, i cui criteri, condizioni, priorità, soggetti ammissibili, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0003510 "Trasferimenti correnti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati per l'organizzazione di manifestazioni di rilievo culturale, scientifico ed artistico" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità e di prenotare la spesa complessiva di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) U0003510 "Trasferimenti correnti a favore di associazioni ed enti pubblici e privati per l'organizzazione di manifestazioni di rilievo culturale, scientifico ed artistico" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che i contributi saranno liquidati nell'esercizio finanziario 2021;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 229 in data 08/03/2021

BANDO DI SELEZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E SCIENTIFICO DA FINANZIARE, PER L'ANNUALITÀ 2021, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 69/1993.

Art. 1 – Finalità e obiettivi

L'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, intende concedere – nell'anno 2021 – contributi per sostenere – in modo indiretto – la realizzazione da parte di terzi di manifestazioni a carattere culturale e scientifico, come strumento per favorire la crescita culturale della Valle d'Aosta.

Le manifestazioni oggetto del presente Bando devono svolgersi nel periodo che va dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2021.

Con la dizione contributo si intende esclusivamente la quota-parte di capitale finanziario con cui l'Assessorato fornisce aiuto e sostegno nel concorrere alla realizzazione di un'iniziativa da parte di un soggetto terzo della quale quest'ultimo è ideatore, proponente e soggetto responsabile e nei confronti della quale l'Assessorato si limita a dimostrare interesse fornendo il detto supporto.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Bando è attuato in coerenza con:

- la legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 “Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 in data 05 ottobre 2012 recante “Indirizzi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici necessari al fine del contenimento della spesa per il rispetto del patto di stabilità”.

Il Bando è altresì emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, al fine di predeterminare criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici e non è in alcun modo finalizzato all'individuazione di soggetti aggiudicatari di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di beni e/o servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.

Art. 3 – Progetti finanziabili e iniziative escluse

Ai fini del presente Bando sono ammissibili solo manifestazioni culturali, artistiche e scientifiche realizzate sul territorio della Valle d'Aosta che consentono animazione territoriale, ricadute anche in termini turistici ed economici, ma in cui resta prioritaria la finalità della produzione e promozione culturale, artistica e scientifica.

Si precisa che:

- per “manifestazioni culturali e artistiche” si intendono rassegne, mostre, concerti, festival e altri piccoli – grandi eventi finalizzati a sensibilizzare ed educare l'opinione pubblica alle svariate forme d'arte, a sostenere ed incentivare le arti visive, la musica, lo spettacolo, la scrittura, la cultura letteraria e del cinema, le tradizioni culturali della Valle d'Aosta e in generale ogni espressione artistica nonché ad incrementare l'offerta ed arricchire il calendario delle manifestazioni presenti sul territorio.

- per “manifestazioni scientifiche” si intendono occasioni pubbliche di discussione e riflessione (festival, conferenze, rassegne) che puntano ad avvicinare i cittadini al mondo della scienza e della tecnologia con dibattiti, laboratori, attività ludiche e incontri tra cittadini e scienziati.

Le manifestazioni proposte dovranno essere di qualità, pensate in relazione agli ambiti culturali e territoriali su cui insistono, concepite per coinvolgere i cittadini, riequilibrare i consumi nelle differenti aree, interessare il patrimonio culturale materiale e immateriale, gli spazi pubblici e privati anche non convenzionali, attrarre nuove fasce di pubblico.

Le iniziative proposte devono comprendere produzioni multimediali realizzate dall'organizzatore volte a documentare le attività poste in essere, ai fini della disseminazione dei risultati ottenuti, da poter pubblicare eventualmente sul sito istituzionale dell'Assessorato beni culturali, turismo, commercio e sport o da presentare in altre occasioni.

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente Bando le iniziative che:

- a) prevedano spese ammissibili inferiori a euro 5.000 in sede preventiva e consuntiva;
- b) perseguano finalità di lucro;
- c) godano di altro contributo da parte dello Stato;
- d) godano di altro contributo regionale deliberato dalla Giunta regionale;
- e) non si configurino come manifestazioni culturali, artistiche o scientifiche;
- f) non siano aperte al pubblico;
- g) si caratterizzino per qualche forma di discriminazione.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo soggetti pubblici e privati (con esclusione delle persone fisiche) che non perseguono fini di lucro, operanti nel settore della cultura, dell'arte e delle scienze, aventi sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità delle domande, può partecipare al presente Bando esclusivamente in forma singola. Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in collaborazione, beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

Nell'anno solare, uno stesso soggetto può beneficiare di un solo contributo regionale a valere sul presente Bando.

Per la medesima manifestazione, ancorché realizzata in più periodi nello stesso anno solare, il contributo regionale può essere concesso una sola volta.

Non possono essere ammessi a beneficiare dei contributi del presente Bando:

- gli enti strumentali controllati o partecipati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;
- gli enti territoriali;
- i soggetti gestori della Cittadella dei giovani di Aosta per iniziative dagli stessi organizzate, anche in forma singola, all'interno della stessa struttura;
- le corali e i gruppi folkloristici della Valle;
- i soggetti che, nell'anno solare di riferimento, beneficiano di un contributo ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- n. 39/1980 e s.m.i. “Autorizzazione per l’apertura di credito per la concessione di un contributo annuo al Comitato dell’Alliance française in Valle d’Aosta e al CMIEB – Centro mondiale d’informazione per l’educazione bilingue”;
- n. 79/1981 e s.m.i. “Contributi alle associazioni culturali valdostane”;
- n. 15/1984 e s.m.i. “Concessione di un contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale Università Valdostana della Terza Età”;
- n. 45/1997 “Disposizioni a favore dell’attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29”;
- n. 6/2012 “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione degli ideali di libertà, democrazia, pace e integrazione tra i popoli, contro ogni forma di totalitarismo. Abrogazione della legge regionale n. 16/1979”.
- n. 24/2002 “Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz”;
- n. 36/1994 “Creazione della Fondazione “Institut d’études fédéralistes et régionalistes”;
- n. 8/1992 “Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta”;
- n. 5/1986 “Interventi regionali per l’attività delle bande musicali e per l’attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico”;
- n. 36/2010 “Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste”.

Art. 5 – Risorse finanziarie programmate e importo del contributo concesso

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 150.000.

Le risorse sono ripartite in plafond bimestrali/quadrimestrali e concorrono a finanziare le manifestazioni che si svolgeranno nel relativo bimestre/quadrimestre, come da tabella seguente:

Bimestre/quadrimestre di riferimento delle manifestazioni	<u>Risorse (€)</u>
dal 01/05/2021 al 30/06/2021	40.000
dal 01/07/2021 al 31/08/2021	90.000
dal 01/09/2021 al 31/12/2021	20.000

Gli importi eventualmente non utilizzati nel bimestre/quadrimestre di riferimento concorrono a finanziare le manifestazioni del bimestre/quadrimestre successivo.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate per carenza di fondi potranno esserlo con successivi provvedimenti della Giunta in corso d’anno, a condizione che vi siano risorse disponibili.

La Giunta regionale potrà procedere all’approvazione di ulteriori Bandi nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un’aspettativa giuridicamente vincolante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Art. 6 – Caratteristiche dell’agevolazione ed entità massima del contributo

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo è concesso secondo l’ordine di graduatoria bimestrale/quadrimestrale.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 40% delle spese ritenute ammissibili indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

L'entità massima del contributo è stabilita sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (di cui al successivo articolo 11). In particolare le iniziative verranno classificate in 4 fasce di merito.

In caso di manifestazioni collocate nella prima fascia di merito, la percentuale di copertura delle spese ammissibili indicate nel budget presentato nella proposta potrà elevarsi sino al 60% delle spese ammissibili, nel limite del tetto massimo corrispondente alla fascia di merito.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale delle uscite ed il totale delle entrate (al netto del contributo regionale) relative alla realizzazione della manifestazione.

Prima fascia (da 76 a 100 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **60%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **20.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Seconda fascia (da 56 a 75 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **40%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **15.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Terza fascia (da 40 a 55 punti)

- assegnazione di un contributo pari al **40%** delle spese ammissibili
- nella misura massima di **10.000 euro**
- nel limite del disavanzo

Quarta fascia (< 40 punti)

- nessun contributo

Art. 7 – Determinazione del contributo regionale

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarate a preventivo le entrate e le uscite (composte esclusivamente di spese stimate come ammissibili) e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera sovra compensazione.

Pertanto la condizione preliminare nel calcolo del contributo regionale è data dalla differenza fra le uscite e le entrate e l'entità del contributo è calcolata sulle sole voci di spesa ammissibili, come successivamente indicate ed entro i limiti delle fasce di merito.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra entrate ed uscite;
- superiore al 40% o 60% del totale delle spese ammissibili, come sotto definite;
- superiore all'importo della fascia di merito.

A rendiconto dovranno essere dichiarate e rendicontate tutte le uscite sostenute e le entrate incassate.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base delle entrate e delle uscite effettivamente sostenute e rendicontate, a conclusione della manifestazione. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Le uscite da rendicontare, ai fini della conteggio del disavanzo, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa.

Il totale delle uscite relative alla realizzazione dell'iniziativa è dato, pertanto, dalle voci di spesa ammissibili a cui andranno aggiunte tutte le voci di spesa comunque collegate all'iniziativa.

Le uscite dovranno essere tutte direttamente correlate alla manifestazione.

Le percentuali di copertura delle spese (40% o 60%) verranno calcolate, invece, esclusivamente in rapporto alle spese ammissibili.

A consuntivo, inoltre, il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili.

Esempio :

Spese preventivate ammissibili, 30.000 euro

Contributo concesso – fascia di merito 3 – 10.000 euro (importo inferiore al 40% di 30.000)

Bilancio consuntivo delle uscite complessive, 30.000 euro

Spese consuntivate ammissibili 20.000 euro

Contributo massimo liquidabile 8.000 euro (entro il limite del 40% delle spese ammissibili pari a 20.000 euro)

Nel caso il disavanzo complessivo dell'iniziativa fosse pari a 5.000 euro (ovvero 30.000 euro di uscite complessive, meno, 25.000 euro di entrate, escluso il contributo regionale) l'importo liquidabile a consuntivo sarebbe pari al disavanzo (5.000 euro).

Art. 8 - Spese ammissibili e non ammissibili

Il piano finanziario relativo all'iniziativa dovrà essere redatto utilizzando l'apposito modulo.

Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:

- spese relative alle risorse umane:
 - personale interno, nel limite del 25% del contributo concesso: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.
Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale interno che prende parte all'evento si deve fare riferimento al costo orario lordo del dipendente rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito dell'evento.
Le spese devono riferirsi esclusivamente alle attività connesse al progetto finanziato e sarà rendicontabile solo quota parte della somma indicata in busta paga corrispondente alle ore di lavoro impiegate per la gestione del progetto finanziato e attestate tramite autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;

- personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano nel personale esterno:

- prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente);

- professionisti soggetti a regime IVA.

Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;

- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature);
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);
- spese in conto capitale, nel limite del 25% del contributo concesso: si intendono per spese in conto capitale tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell'ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a euro 516,46 comprensivo di IVA.
A titolo esemplificativo i beni riconoscibili come spese in conto capitale sono: arredamenti, attrezzature specifica, macchine d'ufficio compresi i computer.
In sede di verifica andrà dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che i beni sono stati effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività e che le spese relative non hanno goduto di altri finanziamenti di natura pubblica.
Le spese per l'acquisto di beni in conto capitale sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988.
Pertanto le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio di progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato.
Es. di calcolo: acquisto di 2 pc del valore complessivo di euro 6.000,00: la cifra ammissibile è così calcolata: $6000 \times 17,4\% = \text{euro } 1.041,67$.
- spese per cachet artistici;
- spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di personalità artistiche e culturali o relatori/esperti (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
- spese per la promozione dell'iniziativa;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi;
- tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni;
- premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a 2.000 euro, esclusi i premi in denaro;

- spese di vitto e trasporto, nel limite del 10% del contributo concesso, a favore dei volontari del soggetto proponente. Tali spese sono ammesse a rendicontazione nei seguenti limiti:
 - per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari e/o di altri mezzi pubblici di trasporto di 2a classe o classe economica;
 - per i pasti può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 15,00 a persona (il documento deve indicare chiaramente il numero e il nome dei commensali e la data del servizio).

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento);
- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione;
- spese per carburanti e pedaggi autostradali;
- spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
- auto fatturazione da parte del beneficiario;
- per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;
- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario.

Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale);
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

Art. 9 - Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Art. 10 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata alla Struttura attività culturali dell'Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA in funzione del bimestre/quadrimestre in cui la manifestazione viene realizzata e più precisamente, a pena di inammissibilità:

- **Entro il 31 marzo 2021 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2021;**
- **Entro il 30 aprile 2021 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2021;**
- **Entro il 31 maggio 2021 per le iniziative che si svolgeranno nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021;**

Qualora detto termine cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Le manifestazioni la cui durata comprende più bimestri/quadrimestri devono essere presentate con riferimento al bimestre/quadrimestre in cui iniziano.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

A. scheda di progetto illustrante:

- articolazione e caratteristiche della manifestazione, con particolare riguardo alla rilevanza dell'evento di cui all'elemento di valutazione D della scheda di valutazione riportata all'articolo 11;
- informazioni inerenti la qualificazione del soggetto proponente, la storicità della manifestazione e le buone pratiche, di cui agli elementi A, C, E della scheda di valutazione riportata all'articolo 11.

B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate.

C. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.

Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 11 - Il processo istruttorio e di valutazione

FASE 1: VERIFICA FORMALE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE:

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttorio da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza indicata al precedente articolo 10;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo ove dovuto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

FASE 2: VALUTAZIONE TECNICA DELLE DOMANDE

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

Ai fini del riparto del fondo disponibile per il bimestre/quadrimestre di riferimento, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100 punti.

La graduatoria è definita a cura di una Commissione di valutazione così composta:

- il responsabile del procedimento;
- il direttore del Conservatoire de la Vallée d'Aoste (o suo delegato);
- il direttore dell'Office régional du Tourisme (o suo delegato);
- il dirigente della Struttura attività espositive e promozione identità culturale (o suo delegato).

È facoltà della Commissione di valutazione richiedere chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle proposte progettuali.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali, compiuta sui dati forniti dai soggetti proponenti, si effettuerà sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti	Punteggio minimo
A Qualificazione del soggetto proponente	Valutazione del curriculum vitae e del percorso professionale (formazione, competenza e attività svolte) del soggetto proponente e della direzione artistico/scientifica dell'iniziativa.	Insufficiente	0	10	
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
B Completezza e chiarezza della descrizione della manifestazione	Il concetto di completezza si incentra sulla puntuale, sebbene sintetica, descrizione di tutti gli elementi necessari alla valutazione nonché sulla precisione nella compilazione della domanda. Il concetto di chiarezza integra nella valutazione il concetto di completezza. Il linguaggio deve essere semplice e comprensibile e dare contezza del contenuto del progetto.	Insufficiente	0	10	
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
C Storicità della manifestazione (numero delle precedenti edizioni)	Prima edizione (anno 2021)	Punti	0,2	10	
	Da 2 a 5 edizioni	Punti	0,4		
	Da 6 a 10 edizioni	Punti	0,6		
	Da 11 a 15 edizioni	Punti	0,8		
	Oltre 15 edizioni	Punti	1		
D Rilevanza dell'evento	Definizione dei fattori chiave di successo della proposta, tra cui: - Qualità dei contenuti artistico-culturali e/o scientifici; - Caratteristiche organizzative (numero e varietà degli appuntamenti / fruibilità da parte del pubblico); - Significatività nel panorama regionale in relazione alla rilevanza sovralocale o in alternativa al suo carattere originale e/o innovativo. - Valorizzazione di aree territoriali / spazi decentrati.	Insufficiente	0	60	20
		Sufficiente	0,3		
		Discreto	0,5		
		Buono	0,7		
		Ottimo	0,9		
		Eccellente	1		
E Buone pratiche	- Entità del cofinanziamento; - Proporzionalità della spesa in rapporto alle azioni di progetto; - consistenza e articolazione del piano di promozione e comunicazione integrata del progetto proposto.	Insufficiente	0	10	
		Sufficiente	0,2		
		Discreto	0,4		
		Buono	0,6		
		Ottimo	0,8		
		Eccellente	1		

Ogni membro della Commissione procede all'attribuzione, per ogni singolo elemento di valutazione (A, B, C, D, E,) dei punteggi variabili tra 0 e 1. Il coefficiente da moltiplicare per i punti si ottiene attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Non saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che:

- in relazione al criterio D di selezione raggiungono un punteggio inferiore a 20 punti;
- pur avendo raggiunto, all'interno del criterio D, il punteggio minimo richiesto, totalizzeranno un punteggio inferiore a 40 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di selezione.

Qualora in base all'esito della graduatoria e al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo dell'ultima domanda idonea in graduatoria, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario. In caso di rifiuto verrà finanziata la domanda idonea che segue in graduatoria.

In caso di parità di punteggio, per la posizione in graduatoria, sarà valutato prioritariamente l'ordine cronologico di invio della domanda di contributo.

Art. 12 – Modifiche al progetto

Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo e relativi agli ambiti oggetto di valutazione, ai sensi della tabella sopra indicata, dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una revisione del punteggio assegnato e la conseguente rideterminazione del contributo in funzione della nuova fascia di assegnazione. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di non liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Art. 13 – Approvazione delle graduatorie.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione dei progetti effettuata dalla competente Commissione di valutazione e concede i contributi.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 23.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della graduatoria dei contributi.

La Struttura si riserva lo scorrimento della graduatoria di merito nel caso di sopravvenienze finanziarie, derivanti da eventuali disponibilità per rinunce o revoche, procedendo al finanziamento degli interventi precedentemente valutati come "idonei" dalla Commissione e collocati nelle successive posizioni.

Art. 14 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
- 2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

E' facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 15 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione. In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

L'eventuale ritardo superiore a 30 giorni naturali consecutivi nella presentazione del rendiconto, rispetto al termine dei 90 giorni, comporta la revoca del finanziamento.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A.** una relazione finale relativa alle attività svolte, comprensiva:
 - della documentazione video dello svolgimento della manifestazione;
 - di copia dei materiali di comunicazione realizzati.
- B.** il bilancio consuntivo, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili all'evento, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, diretto o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.
- C.** un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell'iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).
- D.** copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C)

Nei documenti giustificati di spesa dovranno risultare:

- il riferimento all'iniziativa oggetto di contributo;
- la descrizione analitica di ogni bene e/o servizio e il relativo importo.

- E.** Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba ovvero dell'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.

Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante o in natura.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di liquidazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 16 – Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 17 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
- mancata presentazione nei termini previsti della documentazione richiesta dal presente Bando;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 18 – Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il

rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 19 – Utilizzo dei loghi e registrazione dello spettacolo

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto beneficiario di utilizzare i loghi ufficiali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, sui materiali di promozione del progetto. I predetti loghi saranno forniti dalla Struttura attività culturali. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte del soggetto beneficiario in ordine al progetto dovrà indicare che il progetto ha ricevuto fondi da parte dell'Assessorato. Il soggetto beneficiario dovrà mettere a disposizione della Struttura attività culturali il materiale di cui al comma precedente, anche su supporto informatico, ai fini della eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

L'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio si riserva il diritto di effettuare brevi e parziali registrazioni video dell'iniziativa, di durata complessiva non superiore ai 3 minuti ad uso di archivio e dietro espressa autorizzazione rilasciata dall'organizzatore, da pubblicare eventualmente sul sito istituzionale.

Art. 20 – Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Bando viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 21 - Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Bando è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 23 - Ricorsi

Avverso il presente Bando nonché avverso le graduatorie finali, nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 24 - Data di pubblicazione dell'Avviso

..... 2021 sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Art. 25 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa. Il presente Bando sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale www.regione.vda.it

Per informazioni generiche è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273605 /3636, agli indirizzi e.mail i.ponsetti@regione.vda.it oppure al.favre@regione.vda.it